SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 991-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1980
(V. *Stampato n.* **1724**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, che reca il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

L'importanza del provvedimento, al fine di combattere e contenere il fenomeno delle evasioni fiscali, risulta evidente solo che si pensi alla importanza del settore, alla consistenza del gettito, nonchè alle occasioni di illeciti nel settore del petrolio di cui si è avuta, di volta in volta, notizia.

Appunto per contenere il fenomeno dell'evasione, il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, introdusse l'obbligo dei misuratori meccanici, qualora la movimentazione riguardasse i prodotti petroliferi immessi al consumo, una volta assolto l'obbligo di imposta (e ciò secondo quanto prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del citato decreto). Tale obbligo è stato previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del predetto decreto presidenziale anche per l'accertamento dei prodotti petroliferi estratti sotto vincolo di bolletta a cauzione, e precisamente per:

1) i prodotti petroliferi estratti sotto vincolo di bolletta a cauzione per il trasferimento ad altri impianti di lavorazione o di deposito, o per l'esportazione, o per altre destinazioni consentite;

2) i prodotti petroliferi introdotti negli impianti di lavorazione o di deposito con provenienza dall'estero o da altri impianti nazionali con scorta di bolletta a cauzione;

3) i prodotti comunque movimentati senza corresponsione di imposta.

Nel corso della approfondita indagine che la 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati ha dedicato alla materia (a seguito delle ripetute iniziative del Governo e prima di licenziare — nel testo attuale — il provvedimento) è risultato che la portata del fenomeno, dal punto di vista della pericolosità fiscale, è più limitata di quanto all'inizio potesse sembrare; le disposizioni contenute nel provvedimento al nostro esame riguardano, infatti, solo i movimenti di prodotti petroliferi sotto vincolo di bolletta a cauzione: ma ciò rappresenta, per esempio, la parte rilevante dei movimenti effettuati dalle raffinerie che dispongono di depositi costieri.

La situazione degli impianti interessati alla installazione e il numero dei misuratori installati o da installare risulta dai seguenti dati comunicati dal Governo in data 21 novembre 1979:

impianti interessati all'installazione numero 157;

impianti per i quali è stata concessa la deroga (totale o parziale) dell'installazione dei misuratori, per particolari difficoltà tecniche n. 28;

impianti che hanno beneficiato di deroga totale per difficoltà tecniche di carattere generale, circa una sessantina;

impianti le cui istanze di deroga sono state respinte n. 13;

impianti presso cui sono stati installati misuratori volumetrici n. 33;

impianti presso cui sono in corso di installazione misuratori volumetrici n. 42.

Il totale dei misuratori volumetrici è di 419, di cui 177 già installati e 242 in corso di installazione.

L'installazione dei misuratori meccanici sarebbe dovuta avvenire entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 e cioè entro il luglio 1977; per i casi di cui al secondo comma dell'articolo 1 (movimenti sotto cauzione) l'ar-

ticolo 7 del citato decreto presidenziale stabiliva che poteva essere accordata per « comprovati e giustificati motivi » una proroga di non oltre 2 anni, cioè fino, e non oltre, il luglio 1979. Appunto avvalendosi di tale facoltà, l'Amministrazione finanziaria ha concesso le proroghe motivate, a suo giudizio, talvolta da rilevanti difficoltà tecniche incontrate, talvolta da impossibilità degli Uffici metrici a provvedere tempestivamente alla prescritta legalizzazione degli impianti.

Poichè alla scadenza (7 luglio 1979) del termine delle proroghe, la situazione degli impianti era pressochè quella dianzi citata, l'Amministrazione finanziaria ravvisò l'urgenza di poter accordare una ulteriore proroga per l'installazione dei misuratori meccanici; il Governo provvide a ciò con il decreto-legge 5 novembre 1979 n. 558, non convertito in legge per scadenza dei termini stabiliti dalla Costituzione.

Il Governo provvide allora a presentare al Parlamento il decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 677, poi il decreto-legge 13 marzo 1980, numero 61, entrambi decaduti perchè non convertiti nei prescritti termini, ed, infine, il presente decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179.

Il decreto-legge al nostro esame tiene conto delle osservazioni emerse in occasione della discussione parlamentare presso la Camera dei deputati dei citati decreti n. 558, n. 677 e n. 61; si può rilevare che il testo attuale è decisamente migliore rispetto alla sua prima stesura, avendo accolto sia il frutto della attenta indagine e discussione svolta alla Camera, sia una parte degli emendamenti suggeriti in quella sede. In particolare, si deve rilevare che, rispetto alle precedenti proposte, siamo di fronte ad una riduzione dei termini temporali per l'installazione dei misuratori, ad una più precisa definizione delle modalità per l'installazione, la verifica e la legalizzazione degli stessi e, infine, ad una sensibile elevazione delle sanzioni. Si è giunti così, diversamente da quanto accade negli altri Paesi della Comunità europea dove le disposizioni che regolano questi sistemi di misurazione hanno carattere amministrativo, a un provvedimento legislativo che disciplina anche le movimentazioni sotto cauzione.

Gli elementi essenziali del decreto-legge in esame sono i seguenti:

con l'articolo 1 si stabilisce che la proroga prevista dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975 n. 232 per l'installazione dei misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980 alle ditte che presentino il progetto tecnico e la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto rispettivamente entro 15 ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (commi primo e secondo).

Al 3° e 4° comma si stabilisce l'obbligo del pagamento di una somma di lire 200 per quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore del decreto e le cui operazioni di accertamento sono state eseguite mediante serbatoi tarati anzichè con i prescritti misuratori; ciò vale per i soggetti interessati che non hanno presentato nei termini il progetto e la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

La somma giornaliera dovuta è fissata con un minimo di 1 milione di lire. La somma di lire 200 giornaliere per quintale, rispetto a quella inizialmente prevista di 5 lire per quintale, è stata fissata al fine di indurre le ditte a regolarizzare i propri impianti entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui l'installazione non avvenisse entro il 31 ottobre 1980, la sanzione di 200 lire unitarie di cui sopra verrà raddoppiata fino al 31 ottobre 1981, e quadruplicata dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982. Dopo quest'ultimo termine, e cioè a partire dal 1° maggio 1982, nessuna movimentazione dei prodotti petroliferi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232 sarà consentita senza i necessari misuratori meccanici.

Nel quinto comma viene stabilito che l'obbligo di pagamento della somma giornaliera di 200 lire per quintale viene sospeso dalla data di denuncia al competente UTIF dell'avvenuta installazione e di contemporanea richiesta di legalizzazione all'Ufficio metrico.

Se quest'ultimo ufficio non provvede alla legalizzazione nel termine di tre mesi dalla richiesta, l'UTIF dovrà provvedere all'accertamento del corretto funzionamento dei misuratori; se l'accertamento non dovesse avere esito positivo, l'obbligo di pagamento previsto riprende a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 si esonerano dall'installazione dei misuratori meccanici i depositi e gli impianti gestiti dalle amministrazioni militari dello Stato e dei corpi di polizia; sono interessati a tale deroga soprattutto i depositi della Marina militare che ricevono merce in posizione SIF (cioè ad imposta non assolta), e la deroga risponde anche ad esigenze funzionali dei depositi militari.

Con l'articolo 2 vengono disciplinate le autorizzazioni già rilasciate, e in particolare le deroghe dall'installazione dei misuatori determinate da specifiche difficoltà tecniche relative ai singoli impianti.

Si stabilisce in concreto la durata biennale di tali autorizzazioni, i tempi per la presentazione del progetto tecnico e l'acquisto dei misuratori, l'obbligo del pagamento della somma giornaliera prevista nel terzo comma dell'articolo 1, il termine di 18 mesi per l'installazione dei misuratori, la validità fino al 31 luglio 1980 delle autorizzazioni di deroga per le quali sono già trascorsi due anni dalla data del rilascio.

Con l'articolo 3 viene precisato che le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli devono essere versate, dai soggetti obbligati, direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale anticipatamente per ogni 10 giorni.

Nel testo del decreto è stato soppresso l'articolo 4, il cui contenuto è stato trasferito dalla Camera dei deputati nell'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione 1ª (Affari Costituzionali) ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione 10ª (Industria) dichiara di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Al termine dei lavori la Commissione finanze e tesoro nell'autorizzare a redigere la presente relazione favorevole, ha espresso l'auspicio che il Governo, preso atto che l'articolo 2 del decreto presidenziale 29 aprile 1975, n. 232, precisa che « si intende per misuratore meccanico qualsiasi apparecchiatura atta ad effettuare la misurazione statica o dinamica dei prodotti petroliferi nelle loro condizioni fisiche all'atto dell'accertamento », provveda sollecitamente ad autorizzare il riconoscimento e la omologabilità di ogni tipo di misuratore statico o dinamico reso disponibile dalle attuali tecnologie, dotando gli Uffici periferici delle idonee attrezzature.

BERLANDA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AM MINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	**DISEGNO DI LEGGE** TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.	Art. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo della installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:	*Identico.*
L'articolo 4 è soppresso.	
Art. 2.	Art. 2.
Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.	*Identico.*

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 135 del 19 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, che ha stabilito il termine per l'installazione di appositi misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione delle disposizioni dettate dai preindicati decreti n. 558 del 1979, n. 677 del 1979 e n. 61 del 1980 intese a stabilire un nuovo termine per l'adempimento del suddetto obbligo, anche in considerazione delle obiettive difficoltà tecniche che hanno impedito ad alcune ditte di ottemperarvi tempestivamente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

La proroga prevista dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per l'installazione di misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980.

Le ditte richiedenti sono tenute a presentare al Ministero delle finanze entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto tecnico per la installazione ed entro 30 giorni dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione di cui al precedente comma le ditte sono tenute, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza, al pagamento di una somma giornaliera pari a lire 200 per ogni quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente e le cui operazioni di accertamento sono state effettuate con serbatoi tarati anziché con i prescritti misuratori meccanici. La somma giornaliera dovuta non può comunque essere inferiore a lire 1.000.000.

Qualora l'installazione dei misuratori non venga effettuata entro il 31 ottobre 1980, la somma di cui al comma precedente si applica nella misura giornaliera doppia, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 ed in misura giornaliera quadrupla per il periodo dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982.

L'obbligo di pagamento previsto nel precedente comma è sospeso dalla data di denuncia della avvenuta installazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e di contemporanea richiesta di legalizzazione all'Ufficio metrico. Entro tre mesi da detta data l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'Ufficio metrico debbono procedere alle verifiche di rispettiva competenza.

Qualora gli Uffici metrici non provvedano alla legalizzazione entro tre mesi dalla richiesta delle ditte interessate, i misuratori, installati nei termini previsti dal presente articolo, sono utilizzati previo accertamento del loro corretto funzionamento da parte degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti, prima della scadenza del termine dei tre mesi. Nel caso in cui tale accertamento non dovesse avere esito positivo per inidoneità del misuratore installato o comunque per fatti imputabili alla ditta interessata, l'obbligo di pagamento di cui al quarto comma riprende a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

Il termine ultimo per la denuncia della avvenuta installazione e per la richiesta della legalizzazione è fissato alla data del 31 gennaio 1982. Dopo la scadenza del termine del 30 aprile 1982 non sono più consentite operazioni di accertamento mediante serbatoi tarati nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, non si applicano ai depositi ed agli impianti gestiti dalle Amministrazioni militari dello Stato e dai Corpi di polizia.

ARTICOLO 2.

Le autorizzazioni rilasciate o da rilasciare a norma dell'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, sulla base di specifiche difficoltà tecniche

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

relative ai singoli impianti, hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Nel corso del biennio le ditte sono obbligate a comunicare preventivamente al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ogni modificazione che intendono arrecare ai depositi ed agli impianti, compresi quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui al precedente comma.

Anteriormente alla scadenza del biennio o a seguito della comunicazione ricevuta dalle ditte interessate il Ministero delle finanze deve accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni indicate nel primo comma. Qualora si accerti che i requisiti sono venuti a mancare, l'autorizzazione deve essere revocata. Entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca le ditte interessate sono tenute a presentare al Ministero delle finanze il progetto tecnico per la installazione dei misuratori meccanici ed entro tre mesi dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto degli stessi.

L'installazione dei misuratori deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione le ditte sono tenute al pagamento della somma giornaliera prevista dal terzo comma del precedente articolo 1.

Qualora l'installazione non venga effettuata nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo la somma di cui al comma precedente si applica nella misura doppia per i primi tre mesi successivi e quadrupla per gli ulteriori tre mesi. Dopo quest'ultimo termine non sono più consentite operazioni di accertamento diverse da quelle effettuate mediante i prescritti misuratori meccanici.

È applicabile la sospensione dell'obbligo di pagamento alle condizioni e nei limiti previsti dal comma quinto del precedente articolo 1.

Le autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo per le quali sono già trascorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, due anni dal rilascio e quelle per le quali il biennio si compie entro il 31 luglio 1980, hanno validità fino a questa data.

ARTICOLO 3.

Le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dagli uffici doganali, secondo le rispettive competenze, e il relativo importo è notificato alle ditte interessate.

Dalla scadenza dei termini indicati nel terzo e quarto comma dell'articolo 1 e nel quinto e sesto comma dell'articolo 2 le somme

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

devono essere versate direttamente alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ogni dieci giorni anticipatamente. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

ARTICOLO 4.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980.

PERTINI

COSSIGA - REVIGLIO - BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.